

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1128/2012 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 2012****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un pannello (denominato "compensato impermeabile") composto da tredici fogli di legno incollati tra loro mediante una colla resistente all'acqua bollente. I fogli sono disposti in modo che le fibre di ciascun foglio risultino perpendicolari a quelle del foglio successivo.</p> <p>I fogli interni hanno uno spessore inferiore a 2 mm. I due fogli esterni hanno uno spessore inferiore a 1 mm e sono costituiti da legno di pioppo ricoperto da un rivestimento polimerico isolante.</p> <p>La densità del pannello è di 0,5 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Il pannello è utilizzato nel settore della costruzione, ad esempio come armatura per lavori in cemento.</p>	4412 32 10	<p>La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4412, 4412 32 e 4412 32 10.</p> <p>La classificazione alla voce 4413 come legno addensato è esclusa in quanto il pannello non è stato trattato chimicamente o fisicamente per aumentarne la densità o la durezza e migliorarne la resistenza meccanica o la resistenza agli agenti chimici o elettrici (cfr. inoltre le note esplicative del SA relative alla voce 4413).</p> <p>Il pannello è considerato di compensato in quanto è composto da diversi fogli di legno incollati tra loro e disposti uno sull'altro in modo che le fibre di due strati successivi risultino perpendicolari (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4412, punto 1).</p> <p>Il pannello deve essere pertanto classificato nel codice NC 4412 32 10 come altro legno compensato avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere.</p>